



Estratto  
Sentenza Apertura Liquidazione Controllata

## II TRIBUNALE DI FROSINONE

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 59/2023 del 21/12/2023 depositata il 21/12/2023

OMISSIS

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di: CIMAGLIA OSCAR (C.F. CMGSCR50M27H501M), rappresentato e difeso, dall'Avv. Mario Felli, presso il cui studio è elett.te dom.to, in Piglio (FR), alla Via Piagge, n. 80

Nomina **Giudice Delegato** il Dott. Andrea Petteruti e Liquidatore l'Avv. Maria Grazia Belli.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII

Ordina al debitore il deposito entro giorni sette di un elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina la immediata consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccezion fatta per la casa di abitazione del debitore e per i beni strettamente necessari allo svolgimento della professione, in entrambi i casi nei limiti di cui in motivazione, avvertendo il liquidatore che la presente sentenza è titolo esecutivo e va posta in esecuzione a sua cura;

ordina l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, mandando a tal fine alla Cancelleria;

ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e che a

cura del liquidatore, la medesima sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti su beni oggetto di liquidazione;

manda alla cancelleria per il deposito telematico del presente provvedimento, in quanto, come da allegato , non è possibile il deposito tramite consolle del magistrato .

Così deciso in Frosinone li, 21/12/20223  
PRESIDENTE

F/to IL GIUDICE rel. F/to IL


Depositato in Cancelleria li, 21/12/20223  
F/to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Estratto conforme per uso comunicazione .

Frosinone 21/12/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario 21-F2  
Dr. Roberto Massimo ZAZZINI



conseguenza, tanto nel merito dei soggetti di diritto, dall'art. 2, comma 1, lett. c), Art. II, ass. v. art. 10, l. 14 agosto 1982, n. 300.

#### 7. Stato di insolvenza

Quanto alla consistenza dell'istituto di insolvenza, il fatto in sé è accertato, ma proprio il CIAT, nel corso della 4<sup>a</sup> Sessione, ha sottolineato che non potrebbe fare fronte ai debiti di cui è insolvente.

Debiti di cui è insolvente il CIAT, in quanto insolvente, è evidente che non può essere considerato insolvente.

#### 8. Requisiti ex art. 1

L'art. 1, comma 1, C.I. ha previsto che, affinché sia ammessa la presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale, questi ultimi non può essere applicata l'art. 1, comma 1, lett. c), del citato art. 10, l. 14 agosto 1982, n. 300.

Nel caso in cui il credito scaturisca dalla relazione di lavoro, ed è concesso in un titolo, non può essere applicata la procedura concorsuale, con la conseguenza che il creditore non può essere iscritto nei registri concorsuali e non può partecipare al riparto di quanto si è dovuto al creditore.